### PROTOCOLLO D' INTESA

TRA

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

E

le Regioni Italiane e le Province autonome di Trento e Bolzano

per la promozione e la diffusione dell'istituto del nuovo apprendistato

### PROTOCOLLO D'INTESA TRA

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con sede in via Veneto 56 – Roma, rappresentato dal Ministro Elsa Fornero, di seguito denominato MLPS

E

Le Regioni Italiane e le Province autonome di Trento e Bolzano, rappresentate dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Vasco Errani, di seguito denominate Regioni

da ora in poi indicati, congiuntamente, anche come le Parti.

VISTI gli artt. 117 e 118 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, "Testo unico dell'Apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247";

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", art. 22;

VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", art. 1 commi 16, 17 e 19, art. 2 commi 2, 8, 20, 29, 32, 36 e 37, art. 4, comma 52.

#### PREMESSO CHE

• La recente riforma del mercato del lavoro interviene sull'istituto dell'apprendistato nell'ottica di creare, soprattutto per i giovani, un mercato del lavoro inclusivo e dinamico e di costruire le condizioni per favorire un'occupazione

di qualità, attraverso la quale contribuire alla crescita sociale ed economica del Paese.

- Nello spirito e nella sostanza della riforma, il nuovo apprendistato, in tutte le sue tipologie, rappresenta, da un lato, una modalità prioritaria di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, e dall'altro, uno strumento importante per lo sviluppo professionale dei lavoratori.
- Le Parti, ognuna per gli ambiti di rispettiva competenza, attesa anche la necessità di un'applicazione uniforme sul territorio nazionale, intendono promuovere e diffondere la cultura del "buon lavoro" anche attraverso lo strumento del nuovo apprendistato.
- Le Parti convengono sulla opportunità di stipulare un "Protocollo d'intesa per la promozione e la diffusione dell'istituto del nuovo apprendistato", attesa la rilevanza che tale tipologia contrattuale ha assunto in ragione delle novità normative introdotte dalla riforma del mercato del lavoro.

#### Ciò premesso, si conviene quanto segue

# Articolo 1 Rilancio del contratto di apprendistato nella sua nuova formulazione

- 1. Le Parti si impegnano a perseguire il rilancio del contratto di apprendistato nella sua nuova formulazione attraverso l'avvio di una campagna di comunicazione e di un programma di azioni volti a far conoscere più diffusamente ai giovani le opportunità offerte dal nuovo contratto di apprendistato e incentivarne l'utilizzo da parte delle imprese.
- 2. Le Parti, ognuna per gli ambiti di rispettiva competenza, si impegnano a favorire il raggiungimento della massima diffusione del nuovo contratto di apprendistato attraverso la condivisione del programma di azioni orientate a:
  - sostenere l'apprendistato come strumento privilegiato per creare opportunità di occupazione per i giovani e favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro;
  - potenziare il ricorso ad un contratto vantaggioso per le imprese che consente di formare il capitale umano di cui hanno bisogno per produrre innovazione;
  - rafforzare la rete di servizi e coinvolgere attivamente gli attori che contribuiscono alla governance del sistema e alla realizzazione dei percorsi di apprendistato.

## Articolo 2 Sito web dedicato al nuovo apprendistato

- 1. Attesa la necessità di garantire l'uniformità e l'accessibilità delle informazioni su tutto il territorio italiano, è istituito il sito web nazionale www.nuovoapprendistato.gov.it.
- 2. Il sito web è progettato con la finalità di rendere sempre evidenti le aree di interesse dei differenti target.
- 3. Per rafforzare l'azione informativa verso il mondo dell'impresa e i giovani il sito web dedicato al nuovo apprendistato, inteso come centro di risorse online con un elevato grado di partecipazione e interattività (informazioni, documentazione, strumenti operativi per le diverse categorie di utenti), si configura quale punto di snodo verso altri canali informativi.
- 4. Per consolidare una rete informativa e di collaborazione tra stakeholder, il portale rimanda ai singoli siti regionali, tramite link alle pagine web dedicate che, a loro volta, dovranno essere linkate al sito nazionale.
- 5. Le pagine web regionali sono alimentate sulla base di un format condiviso dalle Parti.
- 6. Entro il 15 febbraio 2013 è costituito un gruppo di un lavoro congiunto tra le Parti per la definizione degli aspetti tecnici operativi ed il monitoraggio dell'attuazione del protocollo.
- 7. Le Parti aggiornano periodicamente i contenuti del sito e delle pagine web collegate.
- 8. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente protocollo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvarrà della collaborazione dell'ISFOL e di Italia Lavoro per le rispettive competenze.

### Articolo 3 Informazione e diffusione del Protocollo d'Intesa

Le Parti si impegnano a predisporre all'interno dei rispettivi canali di comunicazione, appositi spazi per presentare il contenuto dell'iniziativa e le modalità di adesione all'iniziativa.

### Articolo 4 Durata e Validità

- 1. Il Protocollo ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per iscritto tra le Parti.
- 2. Per l'espletamento dell'attività oggetto del Protocollo, nessun onere grava sui bilanci del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle Regioni.

Roma, lì 24 gennaio 2013

Per

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Mai Louero

Per

le Regioni Italiane e le Province Autonome di Trento e Bolzano

5